



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 326 del 2016, proposto da

MARILENA MARMIERE, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Raffa, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo T.A.R.;

***contro***

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Medici, n. 15;

REGIONE LOMBARDIA, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

ARIANNA BEGHETTO, FABRIZIO IPPAZIO CARBONE, MARCO ZIPPO E VINCENZO MARASCO, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento, adottato in data 4 dicembre 2015, a firma del Direttore Amministrativo p.t., dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria generale di merito e di quella dei

beneficiari di borse di studio regionali – anno accademico 2015/2016, nelle parti “Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea” in cui non si è provveduto ad iscrivere la ricorrente Marmiere Marilena che ne aveva fatto istanza con domanda del 26 settembre 2015;

della nota dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano del 2 dicembre 2015, con la quale l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano riscontrava l’istanza di revisione della graduatoria provvisoria del 30 ottobre 2015 e comunicava che “non è possibile accoglierla per mancanza dei requisiti di merito richiesti dal bando di concorso”;

di ogni altro atto connesso, presupposto e/o susseguente, ancorché incognito alla ricorrente;

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente Marmiere Marilena ad essere ammessa al concorso per l’assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario - anno accademico 2015/2016, di cui al relativo concorso bandito con provvedimento del 28 luglio 2015 dall’Università Vita-Salute San Raffaele di cui l’impugnato atto costituisce provvedimento finale e definitivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Vita-Salute San Raffaele;

Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 8 ottobre 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con il ricorso in esame, viene impugnato il provvedimento, adottato in data 4 dicembre 2015, con il quale il Direttore Amministrativo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha approvato in via definitiva le graduatorie dei beneficiari di borse di studio regionali - anno accademico 2015/2016 (l’impugnazione si riferisce in particolare alla graduatoria “Anni successivi al

primo di tutti i Corsi di Laurea");

Rilevato che il ricorso è notificato solo ad alcuni dei numerosi soggetti inseriti nella suddetta graduatoria;

Ritenuto pertanto che la ricorrente debba procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 27, secondo comma, e 41 cod. proc. amm., nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria;

Ritenuto che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro quindici giorni dal momento in cui l'ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;

Ritenuto che, considerato l'elevato numero dei soggetti da evocare in giudizio, si debba autorizzare fin d'ora la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., tenendo presente che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

Ritenuto, peraltro, di dover seguire quella giurisprudenza, la quale ha affermato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni degli articoli 52, comma 2, cod. proc. amm. e 151 c.p.c. si evinca la possibilità di "disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica" (così TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ord. 12 novembre 2013, n. 4396).

Ritenuto conseguentemente che la notificazione per pubblici proclami potrà avvenire mediante la sola pubblicazione sul sito web dell'Università resistente, posto che tale modalità appare soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora la ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la

pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Università di un avviso, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome della ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito "Anni successivi al primo di tutti i Corsi di Laurea" del concorso indetto in data 21 luglio 2016 finalizzato all'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio universitario – Anno Accademico 2016/2017;
- e.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;
- g. - l'indicazione della data dell'udienza fissata con la presente ordinanza per la prosecuzione della trattazione del ricorso.

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, la ricorrente dovrà comunicare all'Università resistente la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e al ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'università è tenuta a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza

– dovrà avvenire in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica”.

L’avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio.

L’avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dall’Università in favore della ricorrente, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata.

La prova delle pubblicazioni dovrà essere depositata dalla ricorrente entro quindici giorni dalla data di inizio delle stesse;

Ritenuto che, per il prosieguo, si debba rinviare all’udienza pubblica del 10 marzo 2020 nella quale è fissata la trattazione di altro giudizio pendente fra le stesse parti ed avente oggetto analogo a quello del presente ricorso (graduatoria relativa all’anno accademico 2016/2017);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ordina, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, e dell’articolo 49 cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità ivi specificate.

Fissa, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza pubblica del 10 marzo 2020.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Gatto Costantino, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Oscar Marongiu, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Stefano Celeste Cozzi**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Gatto Costantino**

## IL SEGRETARIO